

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del 2014, proposto da:

[REDACTED]
rappresentato e difeso dagli avv. Michele Bonetti, Umberto Cantelli e Santi Delia, con domicilio eletto presso & Partners Studio Legale Bonetti in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi Federico II di Napoli, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Milano, Seconda Università degli Studi di Napoli, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III bis n. 421/2014, resa tra le parti, concernente mancata ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2013/2014.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e delle università indicate in epigrafe;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2014 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti l'avvocato Cantelli e l'avvocato dello Stato Basilica;

Considerato, nell'esame proprio della fase cautelare, che l'appello appare meritevole dell'approfondimento proprio della trattazione della controversia nel merito;

Ritenuto di accogliere l'appello ai soli fini della detta trattazione e di disporre di conseguenza, nelle more di tale trattazione e fino alla sua definizione, l'ammissione con riserva degli appellanti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (ricorso numero: 3111/2014) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

Il 14/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)